

Questo documento è una traduzione.  
In caso di dubbio, la versione in lingua tedesca è vincolante.

# Fondazione d'investimento Swiss Life

| Direttive d'investimento (situazione: ~~30.09.2023~~01.01.2024)

# Indice

<b>Considerazioni generali</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 Considerazioni generali.....	3
<b>Obbligazioni</b> .....	<b>4</b>
Art. 2 Obbligazioni CHF Svizzera .....	4
Art. 3 Obbligazioni CHF Estero.....	5
Art. 4 Obbligazioni Global (CHF hedged).....	6
Art. 5 Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged) .....	7
Art. 6 Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged) .....	8
Art. 7 Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged).....	<u>98</u>
Art. 8 Obbligazioni Emerging Markets Short Term (CHF hedged) .....	<u>109</u>
Art. 9 Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged) .....	10
<b>Azioni</b> .....	<b>11</b>
Art. 10 Azioni Svizzera .....	11
Art. 11 Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate .....	12
Art. 12 Azioni Svizzera Small & Mid Caps .....	<u>1342</u>
Art. 13 Azioni Svizzera Protect Flex.....	13
Art. 14 Azioni Estero ESG .....	14
Art. 15 Azioni Estero ESG Indicizzate.....	<u>1544</u>
Art. 16 Azioni Global ESG .....	15
Art. 17 Azioni Global Small Caps.....	<u>1645</u>
Art. 18 Azioni Emerging Markets ESG.....	16
Art. 19 Azioni Global Protect Flex (CHF hedged).....	17
<b>Investimenti alternativi</b> .....	<b>17</b>
Art. 20 Senior Secured Loans (CHF hedged) .....	<u>1847</u>
<b>Investimenti in infrastrutture</b> .....	<b>1948</b>
Art. 21 Infrastruttura globale ESG (CHF hedged) .....	19
Art. 22 Infrastruttura globale ESG (EUR).....	19
<b>Immobili</b> .....	<b>21</b>
Art. 23 Immobili Svizzera ESG .....	21
Art. 24 Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG.....	<u>2322</u>
Art. 25 Immobili commerciali Svizzera ESG.....	24
Art. 26 Fondi immobiliari Svizzera .....	25
Art. 27 Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF).....	26
Art. 28 Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR) .....	27
<b>Ipoteche</b> .....	<b>28</b>
Art. 29 Ipoteche Svizzera ESG .....	28
<b>Investimenti misti</b> .....	<b>30</b>
Art. 30 LPP-Mix 15 .....	30
Art. 31 LPP-Mix 25 .....	31
Art. 32 LPP-Mix 35 .....	32
Art. 33 LPP-Mix 45 .....	32
Art. 34 LPP-Mix 75 (superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2).....	33

# Considerazioni generali

In conformità all'art. 10 dello statuto della Fondazione d'investimento Swiss Life (di seguito denominata fondazione), il consiglio di fondazione emana le direttive d'investimento.

- Data della deliberazione: 11 dicembre 14 settembre 2023
- Entrata in vigore della presente versione: 1° gennaio 202430 settembre 2023
- Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento le direttive d'investimento. Le modifiche vengono comunicate in maniera adeguata e tempestivamente agli investitori.

## Art. 1 Considerazioni generali

1. Le disposizioni generali qui contemplate all'art. 1 valgono a supplemento delle disposizioni individuali dei singoli gruppi d'investimento riportate in seguito. Le disposizioni particolari possono derogare dalle condizioni generali, ma prevalgono in ogni caso su queste ultime.
2. L'attività d'investimento della fondazione si basa sulla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e sui relativi decreti d'esecuzione, nella misura in cui queste disposizioni trovano applicazione per le fondazioni d'investimento. Occorre inoltre adempiere i requisiti supplementari dell'autorità di vigilanza nei confronti delle fondazioni d'investimento.
3. I capitali affidati alla fondazione sono investiti sempre in modo accurato e professionale nel rispetto dei principi di sicurezza, rendimento e liquidità. Occorre garantire un'adeguata ripartizione dei rischi nell'ambito della focalizzazione dei gruppi d'investimento.

### a) *Mezzi liquidi*

Per mezzi liquidi si intendono i mezzi liquidi (averi a vista e a termine) collocati presso banche centrali e banche di prim'ordine nonché gli investimenti diretti sul mercato monetario e gli investimenti indiretti sul mercato monetario, come ad esempio i fondi del mercato monetario. I mezzi liquidi e gli investimenti diretti e indiretti sul mercato monetario possono essere detenuti in franchi svizzeri e nelle valute in cui sono effettuati gli investimenti del relativo gruppo d'investimento. I mezzi liquidi sono ammessi in tutti i gruppi d'investimento. I titoli di credito all'interno di investimenti indiretti sul mercato monetario sono attribuiti complessivamente ai mezzi liquidi.

### b) *Titoli di credito*

Se le disposizioni individuali dei vari gruppi d'investimento prevedono rating medi e minimi, questi ultimi si basano sui rating di Standard & Poor's oppure di Moody's. In caso di valutazioni divergenti da parte delle due agenzie di rating si tiene conto della valutazione più bassa. In mancanza di rating ufficiali, è possibile basarsi su altre agenzie di rating, su un rating bancario o su un rating implicito. Gli investimenti inferiori al rating richiesto devono essere venduti, entro quattro mesi, tenendo debito conto della situazione generale sul mercato. Viene eccettuato il caso in cui il consiglio di fondazione decide altre misure. Le indicazioni nelle disposizioni individuali vengono effettuate secondo la terminologia di Standard & Poor's. La quota di investimenti in obbligazioni convertibili e obbligazioni con diritto di opzione non può superare il 5% del patrimonio del gruppo d'investimento, a meno che le disposizioni individuali non prevedano altrimenti.

### c) *Titoli di partecipazione*

Gli investimenti devono essere quotati in borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico.

### d) *Investimenti alternativi*

Di regola i collocamenti in investimenti alternativi vengono effettuati tramite investimenti collettivi; sono possibili eccezioni secondo l'art. 28 cpv. 1 OFond.

### e) *Universo d'investimento*

In linea di massima l'universo d'investimento è definito dagli indici di riferimento (benchmark). Nell'ambito dell'ottimizzazione del rischio e dei ricavi, a titolo supplementare è possibile attuare anche investimenti al di fuori dell'universo del benchmark. Le indicazioni riguardanti i benchmark sono disponibili nei factsheet mensili dei gruppi d'investimento. È possibile ottenere ulteriori informazioni relative al benchmark presso il gestore patrimoniale della Fondazione d'investimento Swiss Life.

- f) *Assunzione di crediti*  
Di regola non è ammesso accendere crediti. È ammesso solo accendere crediti a breve termine dettati da motivi tecnici.
- g) *Gruppi d'investimento con caratteristiche di sostenibilità*  
Nell'amministrazione di gruppi d'investimento ESG (ESG: Environmental, Social, Governance), vengono integrati nel processo di gestione del rischio e d'investimento criteri ambientali, sociali e di governance («criteri ESG»). Inoltre, nella costituzione del portafoglio si tiene conto di considerazioni non finanziarie, monitorando obiettivi ESG definiti con l'intento di promuovere le caratteristiche ESG e di ridurre il rischio di sostenibilità. L'attuazione dei criteri ESG può avvenire tramite investimenti collettivi.
4. L'impiego di strumenti finanziari derivati è ammesso in tutti i gruppi d'investimento. È tuttavia consentito impiegare derivati unicamente se i loro valori sottostanti sono ammessi quale investimento nell'ambito del rispettivo gruppo d'investimento. Le limitazioni per debitore e per società riportate nelle disposizioni individuali devono essere rispettate tenendo conto dei derivati. La concessione di garanzie usuali nell'ambito degli strumenti derivati (p.es. traded options e financial futures o derivati negoziati over-the-counter) è ammessa. Per il resto si applicano le rispettive disposizioni contemplate nell'ordinanza OPP 2.
  5. Gli investimenti collettivi di capitale sono ammessi in tutti i gruppi d'investimento. Il patrimonio d'investimento può essere collocato solo in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 OPP 2 con sufficiente obbligo di informazione e comunicazione. Devono armonizzare con le direttive d'investimento della fondazione ed essere opportunamente diversificati. Nell'allestimento del rapporto relativo alla composizione del portafoglio è possibile rappresentare gli investimenti collettivi in forma divisa ai fini della trasparenza.
  6. Tutti i gruppi d'investimento sono autorizzati a praticare il prestito di titoli contro commissione (securities lending); in questo contesto occorre attenersi, per analogia, alle disposizioni della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol).
  7. Sono ammesse deroghe alle direttive d'investimento nel singolo caso e a tempo determinato, se l'interesse degli investitori richiede urgentemente una deroga e il presidente o la presidente del consiglio di fondazione la approva. Le deroghe devono essere comunicate e motivate nell'appendice al conto annuale.

## Obbligazioni

### Art. 2 Obbligazioni CHF Svizzera

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito in franchi svizzeri di debitori con domicilio in Svizzera. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: SBI Domestic AAA-BBB TR
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p.a. nell'arco di tre anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 40 debitori differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%. Non sono soggetti a tale restrizione i crediti verso la Confederazione. Per gli istituti svizzeri che emettono obbligazioni fondiarie la limitazione ammonta rispettivamente al 25%.
7. I titoli di credito di debitori esterni al benchmark possono essere mantenuti se nel complesso non superano il 10% del patrimonio e se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark. ~~I debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b cifre 1-8 OPP 2.~~
8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di

crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi devono essere venduti entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi possono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.

9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media del rating minima di «A+». Le singole posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark.
10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

### Art. 3 Obbligazioni CHF Estero

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito in franchi svizzeri di debitori con domicilio all'estero. È possibile collocare al massimo il 20% del patrimonio in titoli di credito in franchi svizzeri di debitori con domicilio in Svizzera. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: SBI Foreign AAA-BBB TR
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p.a. nell'arco di tre anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 50 debitori differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.
7. I titoli di credito di debitori esterni al benchmark possono essere mantenuti se nel complesso non superano il 20% del patrimonio e se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark. ~~I debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 20% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b cifre 1-8 OPP 2.~~ I debitori esterni al benchmark vengono utilizzati poiché così facendo possono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità viene migliorata e perché in questo modo è possibile prevedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio.
8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi devono essere venduti entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi possono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.

9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media del rating minima di «A». Le singole posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark.
10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

#### Art. 4 Obbligazioni Global (CHF hedged)

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene investito in titoli di credito ~~espressi in valute estere ed~~ emessi da debitori con domicilio in Svizzera e all'estero. I rischi valutari vengono coperti almeno al 90% rispetto al franco svizzero. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: Bloomberg Global Aggregate ex Securitized ex CNY TR (CHF hedged)
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p.a. nell'arco di tre anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%. La limitazione può essere superata in deroga all'art. 54 OPP 2 se il creditore è rappresentato nel benchmark. Tuttavia il peso del debitore nel gruppo d'investimento non può superare la rispettiva ponderazione nel benchmark di oltre 5 punti percentuali.
7. ~~I titoli di credito di debitori esterni al benchmark possono essere mantenuti se nel complesso non superano il 10% del patrimonio e se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark. I debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark, e se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b cifre 1-8 OPP 2, o se si tratta di crediti nei confronti della Confederazione nonché crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie. I debitori esterni al benchmark vengono utilizzati poiché così facendo possono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità viene migliorata e perché in questo modo è possibile prevedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio.~~ Fanno eccezione le obbligazioni di emittenti sovranazionali o di altri enti di diritto pubblico con elevata solvibilità che possono essere impiegate complessivamente per massimo il 30% del patrimonio del gruppo d'investimento quali sostituti di titoli di stato. Nel caso dei crediti nei confronti di debitori esterni al benchmark, si applica una limitazione per debitore del 10%. I debitori esterni al benchmark vengono utilizzati poiché così facendo possono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità viene migliorata e perché in questo modo è possibile prevedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio.
8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi devono essere venduti entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi possono

essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.

9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media del rating minima di «A-» e lo scarto negativo massimo della qualità del rating media del gruppo d'investimento rispetto alla qualità del rating media del benchmark non deve ammontare a più di due livelli di qualità. Le singole posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark.
10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

#### Art. 5 Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito **espressi in valute estere** di Stati e istituzioni vicine allo Stato. I rischi valutari vengono coperti almeno al 90% rispetto al franco svizzero. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Treasuries ex CH TR (CHF hedged)
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p.a. nell'arco di tre anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 60 emittenti differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%. La limitazione può essere superata in deroga all'art. 54 OPP 2 se il creditore è rappresentato nel benchmark. Tuttavia il peso del debitore nel gruppo d'investimento non può superare la rispettiva ponderazione nel benchmark di oltre 5 punti percentuali.
7. I titoli di credito di debitori esterni al benchmark possono essere mantenuti se nel complesso non ~~possono superare~~superano il 10% del patrimonio, ~~e se si tratta di debitori con~~ caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark, ~~e se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b cifre 1-8 OPP 2. I debitori esterni al benchmark vengono utilizzati poiché così facendo possono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità viene migliorata e perché in questo modo è possibile prevedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio.~~ Fanno eccezione le obbligazioni di emittenti sovranazionali o di altri enti di diritto pubblico con elevata solvibilità che possono essere impiegate complessivamente per massimo il 40% del patrimonio del gruppo d'investimento quali sostituti di titoli di stato. Nel caso dei crediti nei confronti di debitori esterni al benchmark, si applica una limitazione per debitore del 10%. I debitori esterni al benchmark vengono utilizzati poiché così facendo possono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità viene migliorata e perché in questo modo è possibile prevedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio.
8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi devono essere venduti entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi possono

essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.

9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media del rating minima di «A+» e lo scarto negativo massimo della qualità del rating media del gruppo d'investimento rispetto alla qualità del rating media del benchmark non deve ammontare a più di due livelli di qualità. Le singole posizioni devono presentare almeno un rating «BBB-». Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark.
10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

#### **Art. 6 Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito ~~in valute estere~~ di imprese (incl. agenzie e organi sovranazionali) con una durata residua breve (prevalentemente meno di tre anni). A titolo supplementare, nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito statali. I rischi valutari vengono coperti almeno al 90% rispetto al franco svizzero. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporates 1-3 anni TR (CHF hedged)
3. Stile d'investimento: attivo.
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p.a. nell'arco di tre anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.
7. I titoli di credito di debitori esterni al benchmark possono essere mantenuti se nel complesso non superano il 10% del patrimonio e se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark o se si tratta di titoli di credito di agenzie, organi sovranazionali e Stati secondo la cifra 1. ~~I debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili ai debitori contenuti nel benchmark, o se si tratta di titoli di credito di agenzie, organi sovranazionali e Stati secondo la cifra 1 e se, in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b cifre 1-8 OPP 2.~~
8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi devono essere venduti entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi possono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media del rating minima di «BBB». Le singole posizioni devono presentare in linea di massima almeno un rating «BBB-». È ammesso



detenere posizioni declassate al di sotto di «BBB-» in seguito all'acquisto se è negli interessi degli investitori.

10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

## Art. 7 Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito ~~in valute estere~~ di imprese, incl. agenzie e organi sovranazionali. A titolo supplementare, nella misura del 10% al massimo è possibile tenere titoli di credito statali. I rischi valutari vengono coperti almeno al 90% rispetto al franco svizzero. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporates TR (CHF hedged)
3. Stile d'investimento: attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p.a. nell'arco di tre anni.
5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.
7. I titoli di credito di debitori esterni al benchmark possono essere mantenuti se nel complesso non superano il 10% del patrimonio e se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark o se si tratta di titoli di credito di agenzie, organi sovranazionali e Stati secondo la cifra 1 ~~debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili ai debitori contenuti nel benchmark, o se si tratta di titoli di credito di agenzie, organi sovranazionali e Stati secondo la cifra 1 e se, in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b cifre 1-8 OPP 2.~~
8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi devono essere venduti entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi possono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media del rating minima di «BBB». Le singole posizioni devono presentare in linea di massima almeno un rating «BBB-». Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark. Inoltre, è ammesso detenere posizioni declassate al di sotto di «BBB-» in seguito all'acquisto se è negli interessi degli investitori.
10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento

collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

#### **Art. 8 Obbligazioni Emerging Markets Short Term (CHF hedged)**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito in dollari statunitensi o altre valute forti di Stati e imprese di Paesi di recente industrializzazione (Emerging Markets), inclusi organismi sovranazionali e agenzie. I rischi valutari vengono coperti almeno al 90% rispetto al franco svizzero.
2. Stile d'investimento: attivo
3. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori differenti.
4. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.
5. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media di rating minima di «BBB-». Per la sua classificazione è possibile ricorrere, oltre a Standard & Poor's e a Moody's, anche al rating fornito dall'agenzia Fitch. Gli investimenti in titoli di credito di imprese in linea di principio devono presentare almeno un rating «BB-». Gli investimenti in titoli di credito di Stati nonché di agenzie e organi sovranazionali in linea di principio devono presentare almeno un rating «B-». Complessivamente gli investimenti in titoli di credito con un rating inferiore a «BBB-» sono limitati al 50% del patrimonio d'investimento. Se per un singolo titolo di debito sono disponibili due o più rating, per il processo di classificazione si applica il secondo peggior rating disponibile.
6. Le seguenti limitazioni d'investimento si riferiscono al patrimonio del gruppo d'investimento:

<b>Regioni</b>	<b>Fascia</b>
Asia – Pacifico	20 – 60%
Medio Oriente	10 – 50%
America Latina	10 – 50%
Altre	Fino al 30%

7. La duration del gruppo d'investimento è compresa tra un anno (min.) e quattro anni (max.).
8. Non sono ammessi gli investimenti di cui all'art. 53 cpv. 3 OPP 2.
9. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

#### **Art. 9 Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di credito in dollari statunitensi o altre valute forti di imprese di Paesi di recente industrializzazione (Emerging Markets), inclusi organismi sovranazionali e agenzie. A titolo supplementare, nella misura del 10% al massimo

- è possibile detenere titoli di credito statali. I rischi valutari vengono coperti almeno al 90% rispetto al franco svizzero. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG Index (CHF hedged)
  3. Stile d'investimento: attivo.
  4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 2% p.a. nell'arco di tre anni.
  5. Sono detenuti titoli di credito di almeno 80 debitori differenti.
  6. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.
  7. I titoli di credito di debitori esterni al benchmark possono essere mantenuti se nel complesso non superano il 20% del patrimonio e se si tratta di debitori con caratteristiche simili a quelle dei debitori contenuti nel benchmark o se si tratta di titoli di credito di agenzie, organi sovranazionali e Stati secondo la cifra 1. ~~I debitori esterni al benchmark nel complesso non possono superare il 20% del patrimonio, se si tratta di debitori con caratteristiche simili ai debitori contenuti nel benchmark, o se si tratta di titoli di credito di agenzie, organi sovranazionali e Stati secondo la cifra 1 e se, in entrambi i casi, si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b cifre 1-8 OPP 2.~~ I debitori esterni al benchmark vengono utilizzati poiché così facendo possono essere percepite ulteriori opportunità, la liquidità viene migliorata e perché in questo modo è possibile prevedere un chiaro miglioramento del profilo di rischio.
  8. I crediti che ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 valgono come investimenti alternativi possono essere mantenuti, se sono contenuti nel benchmark. A tale proposito la quota complessiva di crediti alternativi nel portafoglio non deve superare di più di 5 punti percentuali la quota di questi crediti alternativi nel benchmark. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua ammonta a più di 12 mesi devono essere venduti entro tre mesi. I crediti alternativi che lasciano il benchmark e la cui durata residua è inferiore ai 12 mesi possono essere mantenuti o acquistati. I crediti considerati come investimenti alternativi ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 OPP 2 e acquistati sul mercato primario, per i quali al momento dell'emissione l'integrazione nel benchmark non è tuttavia ancora stata decisa, devono essere venduti entro tre mesi se non sono integrati nel benchmark.
  9. Il gruppo d'investimento presenta una qualità media di rating minima di «BBB». Per la sua classificazione è possibile ricorrere, oltre a Standard & Poor's e a Moody's, anche al rating fornito dall'agenzia Fitch. Le singole posizioni devono presentare in linea di massima almeno un rating «BBB-». Posizioni con un rating inferiore a «BBB-» sono ammesse solo se sono contenute nel benchmark. Inoltre, è ammesso detenere posizioni declassate al di sotto di «BBB-» in seguito all'acquisto se è negli interessi degli investitori. Se per un singolo titolo di debito sono disponibili due o più rating e uno di essi è inferiore a «investment grade», per il processo di classificazione si applica il secondo miglior rating disponibile.
  10. La duration del gruppo d'investimento non deve variare di oltre il 30% da quella del benchmark.
  11. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti impernati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

## Azioni

### Art. 10 Azioni Svizzera

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di partecipazione di società domiciliate in Svizzera. Sono ammessi anche titoli di partecipazione di società domiciliate all'estero, se sono contenuti nel benchmark. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: Swiss Performance Index
3. Stile d'investimento: approccio core/satellite
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 3% p.a. nell'arco di tre anni.
5. Sono detenuti titoli di partecipazione di almeno 40 società differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società in una percentuale massima del 5%. La limitazione può essere superata in deroga all'art. 54a OPP 2 se la società è rappresentata nel benchmark. Tuttavia il peso della società nel gruppo d'investimento non può superare la rispettiva ponderazione nel benchmark di oltre 5 punti percentuali.
7. Le società che nel benchmark figurano nel segmento delle small e mid cap possono essere rappresentate al massimo con il 5% per segmento nel gruppo d'investimento.
8. Le società con domicilio all'estero possono essere considerate nel gruppo d'investimento con la propria ponderazione nel benchmark, più massimo 2 punti percentuali.
9. Le società esterne al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di società con caratteristiche simili a quelle delle società contenute nel benchmark. Le società esterne al benchmark vengono impiegate poiché così facendo si possono cogliere ulteriori opportunità, si migliora la liquidità e si può prevedere un effetto positivo sul profilo di rischio del gruppo d'investimento.
10. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

#### **Art. 11 Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di partecipazione di società che sono nello Swiss Performance Index 20.
2. Benchmark: Swiss Performance Index 20
3. Stile d'investimento: approccio passivo (full replication)
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare lo 0,3% p.a. nell'arco di tre anni.
5. La ponderazione di ogni singola società deve discostarsi al massimo di +/- 0,5 punti percentuali dalla ponderazione del benchmark. A causa della limitazione in questione per ogni società, in dipendenza dall'attuale ponderazione delle società nel benchmark, è possibile una partecipazione di una società al patrimonio del gruppo d'investimento superiore al 5%, dunque in deroga all'art. 54a OPP 2.
6. Il gruppo d'investimento può collocare temporaneamente in società che, a seguito di adeguamenti all'indice, non sono ancora o non sono più contenute nel benchmark. La ponderazione delle società il cui inserimento nel benchmark è appena stato annunciato può discostarsi al massimo di +0,5 punti percentuali dalla ponderazione del benchmark prevista. La ponderazione delle società che non fanno più parte dal benchmark può discostarsi al massimo di +0,5 punti percentuali dall'ultima ponderazione del benchmark pubblicata.
7. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre

la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

#### **Art. 12 Azioni Svizzera Small & Mid Caps**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in titoli di partecipazione di società di piccola e media capitalizzazione, domiciliate in Svizzera. Sono ammessi anche titoli di partecipazione di società domiciliate all'estero, se sono contenuti nel benchmark. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: Swiss Performance Index Extra
3. Stile d'investimento: approccio attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 3% p.a. nell'arco di tre anni.
5. Sono detenuti titoli di partecipazione di almeno 40 società differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società in una percentuale massima del 5%. La limitazione può essere superata in deroga all'art. 54a OPP 2 se la società è rappresentata nel benchmark. Tuttavia il peso della società nel gruppo d'investimento non può superare la rispettiva ponderazione nel benchmark di oltre 5 punti percentuali.
7. Le società con domicilio all'estero possono essere considerate nel gruppo d'investimento con la propria ponderazione nel benchmark, più massimo 2 punti percentuali.
8. Le società esterne al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di società con caratteristiche simili a quelle delle società contenute nel benchmark. Le società che sono associate al segmento delle large cap azioni Svizzera possono essere rappresentate nel gruppo d'investimento al massimo per un 10%.
9. Le società esterne al benchmark vengono impiegate poiché così facendo si possono cogliere ulteriori opportunità, si migliora la liquidità e si può prevedere un effetto positivo sul profilo di rischio del gruppo d'investimento.
10. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

#### **Art. 13 Azioni Svizzera Protect Flex**

1. L'universo d'investimento del gruppo d'investimento è composto, in primo luogo, da società dello Swiss Market Index. I relativi investimenti possono essere effettuati sotto forma di titoli di partecipazione, investimenti collettivi o strumenti finanziari derivati.
2. Stile d'investimento: strategia azionaria attiva basata su regole con strategia di copertura complementare  
Il gruppo d'investimento si compone di un portafoglio di base e di una strategia di copertura complementare. Il portafoglio di base è orientato all'indice menzionato.
3. L'impiego complementare di una strategia di copertura composta da opzioni determina, in caso di forte ribasso dei mercati, una riduzione delle perdite di quotazione e, in caso di forte rialzo dei mercati, un'eventuale limitazione del potenziale di crescita. Si tratta di una

combinazione di un'opzione put acquistata e venduta con diversi livelli di esercizio; l'opzione put acquistata ha un livello di esercizio più elevato rispetto all'opzione venduta (put spread collar). Per ridurre ulteriormente i costi di copertura è inoltre possibile ricorrere alla vendita di opzioni d'acquisto. La vendita delle opzioni put e call, tuttavia, non avviene obbligatoriamente, bensì in base alla valutazione della situazione del mercato. Anche la scelta del livello di esercizio dell'opzione put acquistata dipende dall'attuale valutazione del mercato (fra il 90% e il 100%). In un contesto di mercati azionari in ribasso è inoltre possibile vendere opzioni call tra il 101% e il 107%. A seconda della situazione di mercato, la strategia di copertura può essere rappresentata anche tramite contratti future.

4. I mezzi liquidi, detenuti per via degli strumenti derivati impiegati, possono essere collocati nel mercato monetario.
5. In virtù dell'art. 26a cpv. 1 lett. b OFond, in deroga all'art. 54a OPP 2, singole società hanno una ponderazione superiore al 5% del patrimonio del gruppo d'investimento.
6. Il patrimonio del gruppo d'investimento può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società (rischio di controparte) in una percentuale massima del 20%.
7. Sono detenuti titoli di partecipazione di almeno dodici società differenti.
8. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

#### Art. 14 Azioni Estero ESG

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato prevalentemente in titoli di partecipazione di società domiciliate all'estero. È possibile investire al massimo il 2% del patrimonio in società domiciliate in Svizzera. Occorre tener conto di criteri ESG. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Customized benchmark:  
80% MSCI World, ex Switzerland ESG Leaders, in CHF  
15% MSCI AC World Small Cap, in CHF  
5% MSCI Emerging Markets, in CHF
3. Stile d'investimento: approccio core/satellite
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 3.53% p.a. nell'arco di tre anni.
5. In virtù dell'art. 26a cpv. 1 lett. b OFond, in deroga all'art. 54a OPP 2, singole società hanno una ponderazione superiore al 5% del patrimonio del gruppo d'investimento.
6. È possibile investire fino al 10% al massimo del patrimonio del gruppo d'investimento in una singola società (rischio di controparte) che nell'indice occupa una ponderazione superiore al 5%.
7. Sono detenuti titoli di partecipazione di almeno 250 società differenti.
8. Nel raffronto con il benchmark, la ponderazione dei blocchi economici America del Nord, Europa e Giappone nel gruppo d'investimento può divergere al massimo del 25%.
9. Le società esterne al benchmark nel complesso non possono superare il 10% del patrimonio, se si tratta di società con caratteristiche simili a quelle delle società contenute nel benchmark.
10. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con

cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

#### **Art. 15 Azioni Estero ESG Indicizzate**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato prevalentemente in titoli di partecipazione di società domiciliate all'estero. È possibile investire al massimo il 2% del patrimonio in società domiciliate in Svizzera. Occorre tener conto di criteri ESG. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: MSCI World ex Switzerland ESG Leaders, in CHF
3. Stile d'investimento: approccio passivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare lo 0,3% p.a. nell'arco di tre anni.
5. La ponderazione di ogni singola società deve discostarsi al massimo di +/- 0,5 punti percentuali dalla ponderazione del benchmark. A causa della limitazione in questione per ogni società, in dipendenza dall'attuale ponderazione delle società nel benchmark, è possibile una partecipazione di una società al patrimonio del gruppo d'investimento superiore al 5%, dunque in deroga all'art. 54a OPP 2.
6. Il gruppo d'investimento può collocare temporaneamente in società che, a seguito di adeguamenti all'indice, non sono ancora o non sono più contenute nel benchmark. La ponderazione delle società il cui inserimento nel benchmark è appena stato annunciato può discostarsi al massimo di +0,5 punti percentuali dalla ponderazione del benchmark prevista. La ponderazione delle società che non fanno più parte dal benchmark può discostarsi al massimo di +0,5 punti percentuali dall'ultima ponderazione del benchmark pubblicata.
7. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

#### **Art. 16 Azioni Global ESG**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento colloca a livello globale in titoli di partecipazione di società; nel farlo deve tenere conto di criteri ESG. Nel processo d'investimento le imprese vengono selezionate o escluse sia mediante screening positivo sia mediante screening negativo. Pertanto, le imprese con un rating ESG di «CCC» e una bandiera rossa per quanto riguarda le controversie secondo la metodologia MSCI vengono escluse, nella misura in cui non beneficiano di una gestione attiva («active stewardship»). Sono inoltre esclusi i produttori di armi controverse, le società che generano oltre il 10% dei loro ricavi dall'estrazione e dal commercio di carbone per le centrali elettriche, le società di Paesi che figurano nella lista nera del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) e le società che figurano nella lista nera del Patto Globale delle Nazioni Unite, nella misura in cui non beneficiano di una gestione attiva («active stewardship»). Inoltre, fino al massimo il 35% del patrimonio d'investimento viene collocato in strategie d'impatto dedicate; l'investimento avviene in imprese che contribuiscono al raggiungimento di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile («Sustainable Development Goals») delle Nazioni Unite.
2. Stile d'investimento: approccio attivo

3. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società in una percentuale massima del 5%.
4. Sono detenuti titoli di partecipazione di almeno 250 società differenti.
5. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

### **Art. 17 Azioni Global Small Caps**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene allocato in titoli di partecipazione di società a piccola capitalizzazione a livello mondiale.
2. Benchmark: MSCI AC World Small Cap, in CHF
3. Stile d'investimento: approccio attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 5% p.a. nell'arco di tre anni.
5. Sono detenuti titoli di partecipazione di almeno 100 società differenti.
6. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società in una percentuale massima del 5%.
7. La selezione dei titoli viene effettuata in base al principio dell'adeguata distribuzione settoriale e geografica.
8. Gli investimenti vengono effettuati in titoli di partecipazione quotati in borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico.
9. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

### **Art. 18 Azioni Emerging Markets ESG**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato prevalentemente in titoli di partecipazione di società domiciliate in Paesi emergenti. Occorre tener conto di criteri ESG. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: MSCI Emerging Markets, in CHF
3. Stile d'investimento: approccio attivo
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare lo 6,5% p.a. nell'arco di tre anni.
5. Sono detenuti titoli di partecipazione di almeno 40 società differenti.
6. In virtù dell'art. 26a cpv. 1 lett. b OFond, in deroga all'art. 54a OPP 2, singole società hanno una ponderazione superiore al 5% del patrimonio del gruppo d'investimento.
7. Il patrimonio del gruppo d'investimento può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società (rischio di controparte) in una percentuale massima del 10%.



8. Le partecipazioni a società la cui ponderazione ammonta individualmente a più del 5% non possono superare complessivamente il 40% del patrimonio d'investimento del gruppo d'investimento.
9. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

#### **Art. 19 Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)**

1. L'universo d'investimento del gruppo d'investimento è composto da società dei maggiori indici borsistici stranieri (in particolare S&P 500, EuroStoxx 50, FTSE 100 e Nikkei 225) nonché dall'SMI. I relativi investimenti possono essere effettuati sotto forma di titoli di partecipazione, investimenti collettivi o strumenti finanziari derivati. I rischi valutari vengono coperti almeno al 90% rispetto al franco svizzero.
2. Stile d'investimento: strategia azionaria attiva basata su regole con strategia di copertura complementare  
Il gruppo d'investimento si compone di un portafoglio di base e di una strategia di copertura complementare. Il portafoglio di base riproduce le società dei maggiori indici borsistici stranieri e l'SMI in base alla capitalizzazione di mercato o a uno schema di ponderazione alternativo (p. es. processo di riequilibrio o minimo di volatilità).
3. L'impiego complementare di una strategia di copertura composta da opzioni determina, in caso di forte ribasso dei mercati, una riduzione delle perdite di quotazione e, in caso di forte rialzo dei mercati, un'eventuale limitazione del potenziale di crescita. Si tratta di una combinazione di un'opzione put acquistata e venduta con diversi livelli di esercizio; l'opzione put acquistata ha un livello di esercizio più elevato rispetto all'opzione venduta. La vendita dell'opzione put, tuttavia, non avviene obbligatoriamente, bensì in base alla valutazione della situazione del mercato. Anche la scelta del livello di esercizio dell'opzione put acquistata dipende dall'attuale valutazione del mercato (fra il 90% e il 100%). In un contesto di mercati azionari in ribasso vengono inoltre vendute opzioni call tra il 101% e il 107%.
4. I mezzi liquidi, detenuti per via degli strumenti derivati impiegati, possono essere collocati nel mercato monetario.
5. È possibile investire al massimo il 10% del patrimonio presso il medesimo debitore o il 5% del patrimonio in titoli di partecipazione della medesima società.
6. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

## **Investimenti alternativi**

## Art. 20 Senior Secured Loans (CHF hedged)

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato prevalentemente in senior secured loan di prim'ordine di imprese di Paesi sviluppati (Stati membri dell'OCSE).
2. A titolo complementare è possibile inoltre detenere, per un ammontare massimo del 15%, altri titoli di credito o di debito di diritto pubblico e privato (per es. high yield bond), senior secured loan subordinati, collateral loan obligation e azioni risultanti da una conversione di un investimento in senior secured loan; gli investimenti in titoli di credito di Stati e di debitori connessi agli Stati che possono essere qualificati come mezzi prossimi alle liquidità (durata non superiore ai tre mesi) non sono tuttavia assoggettati a questa limitazione. Spesso le azioni risultanti da una conversione di un investimento in senior secured loan non soddisfano il criterio della quotazione in borsa o della negoziazione su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico. Pertanto devono essere cedute velocemente.
3. Gli investimenti di cui alle cifre 1 e 2 vengono effettuati tenendo conto delle seguenti fasce:
  - America del Nord: 50–100%
  - Europa (senza Svizzera): 0–60%
  - Svizzera: 0–10%
  - Asia Pacifico: 0–10%
  - Altri: 0–10%
4. Nell'interesse degli investitori e in casi eccezionali debitamente motivati, il gruppo d'investimento è autorizzato a collocare temporaneamente l'intero patrimonio in liquidità, mezzi prossimi alle liquidità e strumenti del mercato monetario.
5. I rischi valutari vengono coperti almeno al 90% rispetto al franco svizzero.
6. A livello di gruppo d'investimento non vengono impiegati derivati. Eventuali derivati (anche per la copertura del rischio di cambio) vengono utilizzati esclusivamente a livello di fondi target.
7. Stile d'investimento: attivo.
8. Vengono detenuti rispettivamente senior secured loan o investimenti di cui alla precedente cifra 2 di almeno 50 debitori diversi, tenendo conto di una ripartizione adeguata tra diversi settori industriali.
9. In caso di investimenti in senior secured loan o investimenti di cui alla precedente cifra 2, eccezion fatta per titoli di credito di Stati e debitori connessi agli Stati, il 5% al massimo del patrimonio può essere investito presso il medesimo debitore.
10. Il patrimonio può essere collocato al massimo nella misura del 25% nel medesimo settore industriale nel caso di investimenti in senior secured loan o in investimenti di cui alla precedente cifra 2. Gli investimenti in titoli di credito di Stati e debitori connessi agli Stati non sono assoggettati a questa limitazione.
11. Al momento dell'acquisto, le singole posizioni devono recare il rating compreso tra «Baa1» e «B3» secondo Moody's o tra «BBB+» e «B-» secondo Standard & Poor's. È inoltre consentito detenere posizioni declassate dopo l'acquisto al di sotto di «B3» secondo Moody's o di «B-» secondo Standard & Poor's nella misura in cui ciò sia utile agli interessi degli investitori. Non sono assoggettati a questa limitazione i titoli di credito di Stati e di debitori connessi agli Stati con rating più elevato. In caso di rating discordanti di Standard & Poor's e Moody's, che differiscano tra loro per più di due livelli di rating, si applica il rating più basso. Non è ammesso l'acquisto attivo di posizioni classificate con un rating inferiore a «B-» secondo Standard & Poor's o inferiore a «B3» secondo Moody's. Le posizioni di debitori che non dispongono di un rating di Standard & Poor's o di Moody's possono essere acquistate sulla base di un'analisi del credito interna del gestore patrimoniale, nella misura in cui ciò sia utile agli interessi degli investitori.
12. Di regola il gruppo d'investimento collocherà esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del

patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

## Investimenti in infrastrutture

### **Art. 21 Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)**

1. Gli investimenti in infrastrutture del gruppo d'investimento vengono effettuati esclusivamente tramite il gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR). Il gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (CHF hedged) si differenzia essenzialmente da quest'ultimo per la copertura dei rischi valutari. Inoltre detiene la liquidità necessaria per garantire la copertura valutaria.
2. Le direttive in materia d'investimento e il prospetto del gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR) costituiscono parte integrante di queste direttive d'investimento, nella misura in cui non disciplinato diversamente qui di seguito (cifre 3 e 5). Di conseguenza gli investitori vengono informati in merito a eventuali modifiche delle direttive in materia d'investimento o del prospetto contemporaneamente agli investitori del gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR).
3. Per la costituzione di riserve è possibile acquisire e/o detenere liquidità, obbligazioni e/o titoli di debito fino a una quota del 10%. Il requisito minimo per l'acquisto è che le obbligazioni dirette presentino un rating «BBB-» (S&P), «Baa3» (Moody's) o «BBB-» (Fitch) e gli investimenti diretti sul mercato monetario un rating di breve periodo «A-2» (S&P), «P-2» (Moody's) o «F2» (Fitch). È ammesso detenere posizioni declassate in seguito all'acquisto se è negli interessi degli investitori. La quota del 10% può essere eccezionalmente e temporaneamente superata per la gestione di chiamate di capitale e rimborsi, come pure nel caso di apporti importanti di liquidità legati a operazioni di copertura del rischio di cambio. L'eventuale liquidità in eccesso che dovesse accumularsi può essere restituita pro rata in contanti agli investitori.
4. È ammessa l'accensione di crediti di breve periodo per motivazioni tecniche.
5. È ammesso l'utilizzo di derivati solo a copertura dei rischi valutari e il ricorso a essi deve obbligatoriamente attenersi alle condizioni fissate dall'art. 56a OPP 2 e alla prassi di vigilanza in materia. I rischi valutari vengono coperti con contratti a termine di durata fino a 12 mesi. Sono ammessi contratti forward, swap e future su valuta estera. La copertura si basa sulla quota di partecipazione del gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (CHF hedged) al gruppo d'investimento Infrastruttura globale ESG (EUR). I valori patrimoniali da tutelare, facenti capo al gruppo d'investimento, sono coperti complessivamente per una quota minima dell'80% e al massimo al 100% alla data di valutazione di riferimento. La garanzia può eccezionalmente e temporaneamente scendere al di sotto dell'80%, se il cuscinetto di liquidità disponibile non è sufficiente per attivare la strategia di hedging. Gli investitori vengono tempestivamente informati dell'eventuale superamento al ribasso del limite di copertura dell'80%. Non appena il gruppo d'investimento dispone di sufficiente liquidità, la soglia di garanzia viene nuovamente ripristinata.

### **Art. 22 Infrastruttura globale ESG (EUR)**

1. Il patrimonio del gruppo viene investito in tutto il mondo, prevalentemente in impianti infrastrutturali. I nuovi commitment vengono allocati in modo tale da rispettare le seguenti fasce a livello regionale:
  - Europa (in particolare Europa occidentale, Gran Bretagna): 50–80%
  - America del Nord (in particolare USA): 10–45%
  - Svizzera: 0–20%
  - Resto del mondo: 0–20%
2. Il gruppo d'investimento opera nei seguenti settori, allocando nuovi commitment in modo da rispettare le seguenti fasce:
  - energie rinnovabili/energia (es. fornitori di energia, centrali idroelettriche, parchi solari ed eolici, reti elettriche): 30–60%
  - approvvigionamento (p.es. acquedotti): 0–45%
  - comunicazione (p.es. impianti di telecomunicazioni): 0–40%
  - trasporti (p.es. strade, porti, aeroporti): 0–40%
  - infrastrutture sociali (p.es. scuole, università, ospedali): 0–30%
  - altro (p.es. impianti di smaltimento rifiuti e depuratori): 0–20%
3. Il gruppo d'investimento opera nel settore degli impianti infrastrutturali secondo diversi stadi di sviluppo, allocando nuovi commitment in modo da rispettare le seguenti fasce:
  - brownfield (rinnovo e/o ampliamento di impianti esistenti): 70–100%
  - greenfield (impianti infrastrutturali in fase di realizzazione/senza rendimenti correnti): 0–30%
4. Il gruppo d'investimento tiene conto di criteri ESG.
5. Il gruppo d'investimento opera prevalentemente in via indiretta su impianti infrastrutturali tramite investimenti collettivi (fondi target) di Swiss Life Asset Managers e, ove necessario, anche di altri asset manager. In particolare colloca in fondi target che investono direttamente in impianti infrastrutturali. Fra gli impieghi diretti dei fondi target rientrano anche i veicoli d'investimento che hanno, come scopo esclusivo, la tenuta di un singolo investimento diretto. Il gruppo d'investimento può collocare anche in altri strumenti, come p.es. società d'investimento nazionali ed estere, o tramite investimenti diretti (inclusi i co-investimenti).
6. È consentito l'investimento in strumenti collettivi negoziati in borsa per un massimo del 10%.
7. Il gruppo d'investimento ha facoltà di collocare fino al 100% del patrimonio d'investimento in fondi target primari (fondi target infrastrutturali di nuova costituzione); può anche investire fino al 40% in fondi target secondari (fondi target infrastrutturali già in essere).
8. Il gruppo d'investimento opera per la maggior parte su strumenti collettivi chiusi, sebbene sia consentita la partecipazione fino a un massimo del 20% in investimenti collettivi aperti.
9. È ammesso l'investimento in società di partecipazione alle infrastrutture (incl. i co-investimenti) quotate in borsa o in un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico per un massimo del 20% del patrimonio d'investimento del gruppo e in ogni caso non oltre il 5% in un'unica società.
10. È possibile investire direttamente nelle infrastrutture o in aziende infrastrutturali, ivi inclusi i co-investimenti (di seguito denominati anche «investimenti diretti») al massimo il 35% del patrimonio d'investimento del gruppo e in ogni caso non oltre il 5% in un singolo veicolo. Tali investimenti diretti possono essere effettuati quali partecipazioni a società veicolo (Special Purpose Vehicle [SPV]; p.es. partecipazione di minoranza) e a controllate. Sono considerate controllate le società che la fondazione controlla con la maggioranza del capitale e dei voti oppure come unica proprietaria.
11. Il gruppo d'investimento può acquistare crediti nei confronti delle controllate e delle società veicolo secondo la cifra 10. Inoltre il gruppo d'investimento può fornire garanzie o fidejussioni. I crediti, le garanzie e le fidejussioni possono corrispondere complessivamente al massimo al 10% del patrimonio d'investimento del gruppo.
12. Un investimento secondo i punti 10 e 11 può corrispondere complessivamente al massimo al 10% del patrimonio d'investimento del gruppo.

13. Complessivamente è possibile investire il 35% al massimo del patrimonio d'investimento del gruppo in società di partecipazione alle infrastrutture (incl. i co-investimenti) secondo la cifra 9 nonché in investimenti diretti secondo le cifre 10 e 11.
14. Il gruppo d'investimento ovvero il suo fondo target operano tipicamente con la forma del capitale proprio o mezzanino, ma possono investire in impianti infrastrutturali anche tramite capitale di prestito. Sono ammesse le forme di partecipazione e finanziamento come azioni, quote societarie o prestiti.
15. Sono considerati investimenti in infrastrutture (l'«esposizione infrastrutturale») la somma degli investimenti collettivi, delle promesse di pagamento in sospeso per gli investimenti collettivi, degli investimenti diretti in infrastrutture, delle promesse di pagamento in sospeso per gli investimenti diretti in infrastrutture e degli investimenti in società di partecipazione alle infrastrutture.
16. È ammesso l'utilizzo di derivati a copertura dei rischi di cambio, interesse e mercato.
17. È ammessa l'accensione di crediti di breve periodo per motivazioni tecniche. È vietato l'impiego sistematico e di lungo periodo di capitale di prestito a livello di gruppo d'investimento nonché a livello di fondo target. Gli impianti infrastrutturali sottostanti possono essere finanziati con capitale di prestito.
18. Non sono ammessi investimenti con obbligo di versamento suppletivo.
19. Per la costituzione di riserve è possibile acquisire e/o detenere liquidità, obbligazioni e/o titoli di debito fino a una quota del 10%. Il requisito minimo per l'acquisto è che le obbligazioni dirette presentino un rating «BBB-» (S&P), «Baa3» (Moody's) o «BBB-» (Fitch) e gli investimenti diretti sul mercato monetario un rating di breve periodo «A-2» (S&P), «P-2» (Moody's) o «F2» (Fitch). È ammesso detenere posizioni declassate in seguito all'acquisto se è negli interessi degli investitori. La quota del 10% può essere eccezionalmente e temporaneamente superata per la gestione di chiamate di capitale e rimborsi.
20. Il gruppo d'investimento può impiegare fino al 20% del patrimonio d'investimento per collocare in fondi target di debito infrastrutturale.
21. Il gruppo d'investimento opera prevalentemente con strumenti collettivi (cfr. cifra 4). Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol).
22. Per un periodo di cinque anni dalla prima emissione (26.05.2021) è possibile derogare alle disposizioni di cui alle cifre 1-3 e 5-13.

## Immobili

### Art. 23 Immobili Svizzera ESG

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in valori immobiliari svizzeri nel rispetto di una ripartizione adeguata del rischio in base alle regioni, alla posizione, ai tipi di utilizzazione, alla dimensione ed all'età. Vi rientrano:
  - a) immobili a uso abitativo, immobili commerciali o a uso industriale come pure immobili a uso misto (incl. proprietà per piani e opere nel diritto di superficie);
  - b) fondi non edificati purché dotati delle infrastrutture necessarie e purché soddisfino i requisiti per un'immediata edificazione; non è tuttavia presupposto un permesso di costruzione giuridicamente valido;
  - c) partecipazioni in società immobiliari svizzere quotate in borsa e acquisti in proprietà esclusiva di società immobiliari svizzere non quotate in borsa il cui oggetto e scopo

esclusivi sono l'acquisto e la vendita di immobili a uso abitativo e commerciale ubicati in Svizzera, l'edificazione di terreni nazionali come pure la locazione e l'affitto di tali immobili;

d) quote di fondi d'investimento immobiliare svizzeri o di gruppi d'investimento immobiliare di fondazioni d'investimento.

Il gruppo d'investimento esegue prevalentemente investimenti diretti secondo le lettere a) e b) sopra riportate perseguendo la ripartizione seguente:

- Abitazione: >50%
- Uso commerciale: <50%

2. Il gruppo d'investimento tiene conto di criteri ESG.
3. I beni fondiari in comproprietà senza la maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti, secondo la cifra 1 lett. a) e b), sono ammessi purché il loro valore venale non ecceda nel loro complesso il 30% del gruppo d'investimento.
4. Il gruppo d'investimento non può collocare in fabbriche e aziende agricole il cui tipo di utilizzazione non può essere trasformato.
5. Gli investimenti in terreni fabbricabili, in opere iniziate nonché in oggetti che devono essere risanati non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio del gruppo d'investimento.
6. I collocamenti in investimenti collettivi devono essere effettuati attenendosi all'art. 56 OPP 2 e all'art. 30 OFond e sono limitati al massimo al 25% del patrimonio del gruppo d'investimento.
7. Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare il rispetto delle direttive d'investimento né la salvaguardia della responsabilità gestionale.
8. Gli investimenti collettivi sono consentiti solo se finalizzati esclusivamente all'acquisto, alla costruzione, alla locazione o all'affitto dei propri beni fondiari. Da tale condizione sono fatti salvi i fondi del mercato monetario.
9. La quota di un investimento collettivo non può eccedere il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, salvo se l'investimento collettivo a) è assoggettato alla vigilanza della FINMA o è stato autorizzato da quest'ultima alla distribuzione in Svizzera oppure b) è stato lanciato da fondazioni d'investimento svizzere.
10. Gli investimenti devono essere suddivisi in almeno dieci oggetti immobiliari. Occorre attenersi a un'adeguata diversificazione in base al tipo di utilizzazione, all'età e alla posizione dell'immobile. Il valore venale di un singolo bene fondiario non può superare il 15% del patrimonio d'investimento del gruppo d'investimento.
11. Gli investimenti con obblighi di effettuare versamenti supplementari che eccedono l'investimento originale non sono consentiti.
12. È ammessa la costituzione in pegno degli immobili. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti, l'onere non può eccedere un terzo del loro valore venale. La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50%, in via eccezionale e temporaneamente, se ciò è necessario per preservare la liquidità ed è nell'interesse degli investitori. Il valore degli investimenti collettivi la cui quota di costituzione in pegno supera il 50% non può eccedere il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento.
13. Il gruppo d'investimento può acquisire temporaneamente cartelle ipotecarie su immobili di terzi nell'ambito di un previsto acquisto di immobili.
14. Per la gestione della liquidità possono essere detenuti mezzi liquidi. I fondi del mercato monetario sono limitati al 10% del patrimonio del gruppo d'investimento.
15. In caso di carenza di possibilità d'investimento, il gruppo d'investimento è autorizzato a investire in titoli di credito in franchi di debitori domiciliati in Svizzera e con durata residua fino a dodici mesi. Requisito minimo all'acquisto di questi titoli di credito diretti è il rating «A», mentre la qualità media di rating deve corrispondere almeno a «A+».
16. Sia ai fini della gestione della liquidità sia in caso di carenza di possibilità d'investimento sono ammessi i prestiti con copertura ipotecaria ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b cifra 6 OPP 2 (titoli ipotecari svizzeri) erogati ad altri gruppi d'investimento con investimenti diretti in immobili in Svizzera della Fondazione d'investimento Swiss Life. La durata dei prestiti non può superare i dodici mesi e il loro importo può ammontare al massimo al 10% del valore netto d'inventario (NAV) del gruppo d'investimento.
17. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società immobiliare quotati in borsa in una percentuale massima del 5% ai sensi della cifra 1 lett. c).

18. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.

#### **Art. 24 Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in immobili svizzeri nel settore Terza età e Sanità nel rispetto di una ripartizione adeguata dei rischi in base alle regioni, alla posizione e ai tipi di utilizzazione. Vi rientrano:
- a) appartamenti adatti a persone anziane, appartamenti per anziani con o senza servizi, abitazioni assistite, abitazioni per affetti da demenza, residenze per anziani, case per anziani e di cura;
  - b) studi e centri medici, centri sanitari, laboratori, hotel per pazienti e per anziani, centri ambulatoriali di terapia, nonché cliniche e ospedali per trattamenti stazionari o ambulatoriali, strutture di recupero e convalescenza;
  - c) strutture destinate alla promozione della salute, quelle a utilizzazione mista nonché immobili e fondi che possono essere adibiti a uno degli utilizzi citati. In questo settore si investe in immobili con e senza gestore.

Il gruppo d'investimento esegue prevalentemente investimenti diretti secondo le lettere da a) a c) sopra riportate perseguendo la ripartizione seguente:

- |  |        |
|--|--------|
| • abitazioni senza offerta di assistenza stazionaria | 20–90% |
| • strutture di cura e case per anziani               | 0-50%  |
| • immobili sanitari                                  | 0-50%  |

(centri paramedici, riabilitativi e medici, ospedali ecc.)

2. Il gruppo d'investimento tiene conto di criteri ESG.
3. Il patrimonio del gruppo può essere investito in immobili in proprietà individuale o in comproprietà, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili.
4. I collocamenti possono avvenire tramite investimenti diretti o collettivi.
5. Agli investimenti diretti vengono equiparati gli immobili detenuti da controllate che si trovano nella proprietà esclusiva della fondazione.
6. I collocamenti in investimenti collettivi devono essere effettuati attenendosi all'art. 56 OPP 2 e all'art. 30 OFond e sono limitati al massimo al 25% del patrimonio del gruppo d'investimento.
7. Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare il rispetto delle direttive d'investimento né la salvaguardia della responsabilità gestionale.
8. Gli investimenti collettivi sono consentiti solo se finalizzati esclusivamente all'acquisto, alla costruzione, alla locazione o all'affitto dei propri beni fondiari. Da tale condizione sono fatti salvi i fondi del mercato monetario.
9. La quota di un investimento collettivo non può eccedere il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, salvo se l'investimento collettivo a) è assoggettato alla vigilanza della FINMA o è stato autorizzato da quest'ultima alla distribuzione in Svizzera oppure b) è stato lanciato da fondazioni d'investimento svizzere.
10. Sono ammesse le partecipazioni in società immobiliari svizzere quotate in borsa che perseguono esclusivamente l'acquisto, la vendita, la costruzione, la locazione o l'affitto dei propri beni fondiari.
11. I beni fondiari in comproprietà senza la maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti, secondo la cifra 1 lett. da a) a c), sono ammessi purché il loro valore venale non ecceda nel loro complesso il 30% del gruppo d'investimento.
12. Sono ammessi gli investimenti in fondi non edificati purché dotati delle infrastrutture necessarie e purché soddisfino i requisiti per un'immediata edificazione; non è tuttavia presupposto un permesso di costruzione giuridicamente valido.
13. Il gruppo d'investimento non può collocare in fabbriche e aziende agricole il cui tipo di utilizzazione non può essere trasformato.
14. Gli investimenti in terreni fabbricabili, in opere iniziate nonché in oggetti che devono essere risanati non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio del gruppo d'investimento.

15. Il valore venale di un singolo bene fondiario non può superare il 15% del patrimonio d'investimento del gruppo d'investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati come un unico bene fondiario.
16. Gli investimenti con obblighi di effettuare versamenti suppletivi che eccedono l'investimento originale non sono consentiti.
17. È ammessa la costituzione in pegno degli immobili. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti, l'onere non può eccedere un terzo del loro valore venale. La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50%, in via eccezionale e temporaneamente, se ciò è necessario per preservare la liquidità ed è nell'interesse degli investitori. Il valore degli investimenti collettivi immobiliari la cui quota di costituzione in pegno supera il 50% non può eccedere il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento.
18. Per la gestione della liquidità possono essere detenuti mezzi liquidi. I fondi del mercato monetario sono limitati al 10% del patrimonio del gruppo d'investimento.
19. In caso di carenza di possibilità d'investimento, il gruppo d'investimento è autorizzato a investire in titoli di credito in franchi di debitori domiciliati in Svizzera e con durata residua fino a dodici mesi. Requisito minimo all'acquisto di questi titoli di credito diretti è il rating «A», mentre la qualità media di rating deve corrispondere almeno a «A+».
20. Sia ai fini della gestione della liquidità sia in caso di carenza di possibilità d'investimento sono ammessi i prestiti con copertura ipotecaria ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b cifra 6 OPP 2 (titoli ipotecari svizzeri) erogati ad altri gruppi d'investimento con investimenti diretti in immobili in Svizzera della Fondazione d'investimento Swiss Life. La durata dei prestiti non può superare i dodici mesi e il loro importo può ammontare al massimo al 10% del valore netto d'inventario (NAV) del gruppo d'investimento.
21. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società immobiliare in una percentuale massima del 5% ai sensi della cifra 10.
22. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.

#### **Art. 25 Immobili commerciali Svizzera ESG**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato in valori immobiliari svizzeri nel rispetto di una ripartizione adeguata del rischio in base alle regioni, alla posizione, ai tipi di utilizzazione, alla dimensione ed all'età. Vi rientrano:
  - a) immobili commerciali o a uso industriale, immobili a uso misto (incl. proprietà per piani e opere nel diritto di superficie);
  - b) fondi non edificati purché dotati delle infrastrutture necessarie e purché soddisfino i requisiti per un'immediata edificazione; non è tuttavia presupposto un permesso di costruzione giuridicamente valido;
  - c) partecipazioni in società immobiliari svizzere quotate in borsa e acquisti in proprietà esclusiva di società immobiliari svizzere non quotate in borsa il cui oggetto e scopo esclusivi sono l'acquisto e la vendita di immobili a uso abitativo e commerciale ubicati in Svizzera, l'edificazione di terreni nazionali come pure la locazione e l'affitto di tali immobili;
  - d) quote di fondi d'investimento immobiliare svizzeri o di gruppi d'investimento immobiliare di fondazioni d'investimento. L'accento è posto sugli oggetti a uso commerciale.
 Il gruppo d'investimento esegue prevalentemente investimenti diretti secondo le lettere a) e b) sopra riportate perseguendo la ripartizione seguente:
  - uso commerciale: >60%
  - abitazione: <40%
2. Il gruppo d'investimento tiene conto di criteri ESG.
3. I beni fondiari in comproprietà senza la maggioranza delle quote di comproprietà, secondo la cifra 1 lett. a) e b), sono ammessi purché il loro valore venale non ecceda nel loro complesso il 30% del gruppo d'investimento.
4. Il gruppo d'investimento non può collocare in fabbriche e aziende agricole il cui tipo di utilizzazione non può essere trasformato.
5. Gli investimenti in terreni fabbricabili, in opere iniziate nonché in oggetti che devono essere risanati non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio del gruppo d'investimento.



6. I collocamenti in investimenti collettivi devono essere effettuati attenendosi all'art. 56 OPP 2 e all'art. 30 OFond e sono limitati al massimo al 25% del patrimonio del gruppo d'investimento.
7. Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare il rispetto delle direttive d'investimento né la salvaguardia della responsabilità gestionale.
8. Gli investimenti collettivi sono consentiti solo se finalizzati esclusivamente all'acquisto, alla costruzione, alla locazione o all'affitto dei propri beni fondiari. Da tale condizione sono fatti salvi i fondi del mercato monetario.
9. La quota di un investimento collettivo non può eccedere il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, salvo se l'investimento collettivo a) è assoggettato alla vigilanza della FINMA o è stato autorizzato da quest'ultima alla distribuzione in Svizzera oppure b) è stato lanciato da fondazioni d'investimento svizzere.
10. Gli investimenti devono essere suddivisi in almeno dieci oggetti immobiliari. Occorre attenersi a un'adeguata diversificazione in base al tipo di utilizzazione, all'età e alla posizione dell'immobile. Il valore venale di un singolo bene fondiario non può superare il 15% del patrimonio d'investimento del gruppo d'investimento.
11. Gli investimenti con obblighi di effettuare versamenti suppletivi che eccedono l'investimento originale non sono consentiti.
12. È ammessa la costituzione in pegno degli immobili. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti, l'onere non può eccedere un terzo del loro valore venale. La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50%, in via eccezionale e temporaneamente, se ciò è necessario per preservare la liquidità ed è nell'interesse degli investitori. Il valore degli investimenti collettivi la cui quota di costituzione in pegno supera il 50% non può eccedere il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento.
13. Il gruppo d'investimento può acquisire temporaneamente cartelle ipotecarie su immobili di terzi nell'ambito di un previsto acquisto di immobili.
14. Per la gestione della liquidità possono essere detenuti mezzi liquidi. I fondi del mercato monetario sono limitati al 10% del patrimonio del gruppo d'investimento.
15. In caso di carenza di possibilità d'investimento, il gruppo d'investimento è autorizzato a investire in titoli di credito in franchi di debitori domiciliati in Svizzera e con durata residua fino a dodici mesi. Requisito minimo all'acquisto di questi titoli di credito diretti è il rating «A», mentre la qualità media di rating deve corrispondere almeno a «A+».
16. Sia ai fini della gestione della liquidità sia in caso di carenza di possibilità d'investimento sono ammessi i prestiti con copertura ipotecaria ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. b cifra 6 OPP 2 (titoli ipotecari svizzeri) erogati ad altri gruppi d'investimento con investimenti diretti in immobili in Svizzera della Fondazione d'investimento Swiss Life. La durata dei prestiti non può superare i dodici mesi e il loro importo può ammontare al massimo al 10% del valore netto d'inventario (NAV) del gruppo d'investimento.
17. Il patrimonio può essere investito in titoli di partecipazione della stessa società immobiliare quotati in borsa in una percentuale massima del 5% ai sensi della cifra 1 lett. c).
18. Il patrimonio può essere investito in titoli dello stesso debitore in una percentuale massima del 10%.

## **Art. 26 Fondi immobiliari Svizzera**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato tramite un fondo target in investimenti collettivi immobiliari nel rispetto di una ripartizione adeguata del rischio. Il gruppo d'investimento si orienta al benchmark di cui alla cifra 2.
2. Benchmark: SXI Swiss Real Estate® Funds TR (composto dei dieci fondi immobiliari più importanti e liquidi della Borsa svizzera).
3. Stile d'investimento del fondo target: vicinanza al benchmark
4. Il tracking error – calcolato in base ai dati mensili – non deve superare il 3% p.a. nell'arco di tre anni.
5. Gli investimenti collettivi immobiliari del fondo target devono essere quotati alla SIX Swiss Exchange.
6. La quota di costituzione in pegno nell'ambito degli investimenti collettivi immobiliari presi in considerazione non deve superare in media un terzo del valore venale stimato dei terreni. Il

- valore degli investimenti collettivi immobiliari che presentano una quota di costituzione in pegno superiore al 50% non può eccedere il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento.
7. In linea di massima si applica una limitazione singola del 20%, salvo lo strumento collettivo non sia stato costituito da una fondazione d'investimento svizzera oppure non sia soggetto alla vigilanza della FINMA o non ne sia stata autorizzata la distribuzione in Svizzera dalla FINMA stessa. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi, a condizione che essi stessi non contemplino prodotti fund of funds. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.
  8. A livello di gruppo d'investimento non sono ammessi investimenti immobiliari diretti.

## **Art. 27 Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF)**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene utilizzato, tramite uno strumento collettivo (fondo target), per l'acquisto di immobili europei dei comparti Industria e Logistica; eccezionalmente sono consentiti usi misti (come immobili industriali o logistici con ridotta quota residenziale o commerciale). Rientrano nel comparto immobiliare Industria e Logistica:
  - a) oggetti industriali, cioè immobili commerciali a uso misto, con struttura dei locatari tipicamente appartenenti alla media impresa. Le destinazioni d'uso includono in particolare produzione, stoccaggio, uffici, ricerca e servizi;
  - b) oggetti logistici, utilizzati per stoccaggio, picking e distribuzione delle merci. Generalmente presentano dimensioni minime di 10 000 m<sup>2</sup> e una quota estremamente ridotta di uffici. Sono possibili scostamenti in termini di dimensioni minime, in particolare per immobili di city logistics e logistica last mile.
2. Il gruppo d'investimento opera attraverso il fondo target secondo quanto riportato alla precedente cifra 1 lett. a) e b), puntando alla seguente ripartizione delle destinazioni d'uso:
  - oggetti industriali: 40–60%
  - oggetti logistici: 40–60%
3. Il gruppo d'investimento opera indirettamente attraverso il fondo target e punta a un'adeguata distribuzione del rischio a livello di Paesi, regioni e posizioni nel contesto immobiliare industriale e logistico europeo. A tal fine esso mira alla seguente ripartizione fra Paesi:
  - Germania: 10–50%
  - Francia: 10–50%
  - Benelux: 5–25%
  - Regno Unito: 0–30%
  - Svizzera: 0–20%
  - altri: 0–20%
4. Finalità esclusiva dell'investimento collettivo (fondo target) è l'acquisizione, alienazione, costruzione, locazione o affitto di immobili industriali e logistici propri (gestione attiva di portafoglio).
5. Il gruppo d'investimento tiene conto di criteri ESG.
6. La quota di investimenti collettivi esteri (fondo target) può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, poiché il fondo target è approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui FINMA ha sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 lett. e della Legge sugli investimenti collettivi del 23 giugno 2006.
7. Il valore venale di un singolo bene fondiario detenuto indirettamente dal gruppo d'investimento tramite il fondo target non deve superare il 15% del patrimonio d'investimento del gruppo d'investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati come un unico bene fondiario.
8. I terreni edificabili, le opere iniziate e gli oggetti bisognosi di un risanamento, detenuti indirettamente dal gruppo d'investimento tramite il fondo target, non devono superare in totale il 30% del patrimonio del gruppo stesso.
9. La costituzione in pegno degli immobili detenuti indirettamente dal gruppo d'investimento tramite il fondo target è ammessa. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti,

- l'onere non può eccedere un terzo del loro valore venale. La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50%, in via eccezionale e temporaneamente, se ciò è necessario per preservare la liquidità ed è nell'interesse degli investitori.
10. Oltre alla costituzione in pegno di cui alla cifra 9, a livello di gruppo d'investimento è consentita l'accensione di crediti a breve termine motivata da ragioni tecniche.
  11. A livello di gruppo d'investimento è consentita la detenzione di una quota massima del 10% di liquidità dell'intero volume per un periodo fino a dodici mesi. Oltre agli averi a vista e a termine presso banche di prim'ordine e la Posta, possono essere detenuti anche investimenti sul mercato monetario. In caso di carenza di possibilità d'investimento, il gruppo d'investimento è autorizzato a investire in titoli di credito in franchi svizzeri di debitori domiciliati in Svizzera e nell'UE e con durata o durata residua fino a dodici mesi. Requisito minimo all'acquisto è il rating «A» mentre la qualità media di rating deve corrispondere almeno a «A+». La quota del 10% può essere eccezionalmente e temporaneamente superata per la gestione di chiamate di capitale e rimborsi, come pure nel caso di apporti importanti di liquidità legati a operazioni di copertura del rischio di cambio. L'eventuale liquidità in eccesso che dovesse accumularsi può essere restituita pro rata in contanti agli investitori.
  12. A livello di gruppo d'investimento non sono ammessi investimenti immobiliari diretti.
  13. È ammesso l'utilizzo di derivati solo a copertura dei rischi valutari e il ricorso a essi deve obbligatoriamente attenersi alle condizioni fissate dall'art. 56a OPP 2 e alla prassi di vigilanza in materia. I rischi valutari vengono coperti con contratti a termine di durata fino a 12 mesi. Sono ammessi contratti forward, swap e future su valuta estera. I valori patrimoniali da tutelare, facenti capo al gruppo d'investimento, sono coperti complessivamente per una quota minima dell'80% alla data di valutazione di riferimento. La garanzia può eccezionalmente e temporaneamente scendere al di sotto dell'80% o essere sospesa del tutto, quale ultima ratio, se il cuscinetto di liquidità disponibile non è sufficiente per attivare la strategia di hedging. Gli investitori vengono tempestivamente informati dell'eventuale superamento al ribasso del limite di copertura dell'80%. Non appena il gruppo d'investimento dispone di sufficiente liquidità, la soglia di garanzia viene nuovamente ripristinata.
  14. Per un periodo massimo di cinque anni dalla prima emissione è possibile derogare alle disposizioni di cui alle cifre 2, 3, 7, 8.

## **Art. 28 Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)**

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene utilizzato, tramite uno strumento collettivo (fondo target), per l'acquisto di immobili europei dei comparti Industria e Logistica; eccezionalmente sono consentiti usi misti (come immobili industriali o logistici con ridotta quota residenziale o commerciale). Rientrano nel comparto immobiliare Industria e Logistica:
  - a) oggetti industriali, cioè immobili commerciali a uso misto, con struttura dei locatari tipicamente appartenenti alla media impresa. Le destinazioni d'uso includono in particolare produzione, stoccaggio, uffici, ricerca e servizi;
  - b) oggetti logistici, utilizzati per stoccaggio, picking e distribuzione delle merci. Generalmente presentano dimensioni minime di 10 000 m<sup>2</sup> e una quota estremamente ridotta di uffici. Sono possibili scostamenti in termini di dimensioni minime, in particolare per immobili di city logistics e logistica last mile.
2. Il gruppo d'investimento opera attraverso il fondo target secondo quanto riportato alla precedente cifra 1 lett. a) e b), puntando alla seguente ripartizione delle destinazioni d'uso:
  - oggetti industriali: 40–60%
  - oggetti logistici: 40–60%
3. Il gruppo d'investimento opera indirettamente attraverso il fondo target e punta a un'adeguata distribuzione del rischio a livello di Paesi, regioni e posizioni nel contesto immobiliare industriale e logistico europeo. A tal fine esso mira alla seguente ripartizione fra Paesi:
  - Germania: 10–50%
  - Francia: 10–50%
  - Benelux: 5–25%
  - Regno Unito: 0–30%
  - Svizzera: 0–20%

- altri: 0–20%
4. Finalità esclusiva dell'investimento collettivo (fondo target) è l'acquisizione, alienazione, costruzione, locazione o affitto di immobili industriali e logistici propri (gestione attiva di portafoglio).
  5. Il gruppo d'investimento tiene conto di criteri ESG.
  6. La quota di investimenti collettivi esteri (fondo target) può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, poiché il fondo target è approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui FINMA ha sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 lett. e della Legge sugli investimenti collettivi del 23 giugno 2006.
  7. Il valore venale di un singolo bene fondiario detenuto indirettamente dal gruppo d'investimento tramite il fondo target non deve superare il 15% del patrimonio d'investimento del gruppo d'investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati come un unico bene fondiario.
  8. I terreni edificabili, le opere iniziate e gli oggetti bisognosi di un risanamento, detenuti indirettamente dal gruppo d'investimento tramite il fondo target, non devono superare in totale il 30% del patrimonio del gruppo stesso.
  9. La costituzione in pegno degli immobili detenuti indirettamente dal gruppo d'investimento tramite il fondo target è ammessa. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti, l'onere non può eccedere un terzo del loro valore venale. La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50%, in via eccezionale e temporaneamente, se ciò è necessario per preservare la liquidità ed è nell'interesse degli investitori.
  10. Oltre alla costituzione in pegno di cui alla cifra 9, a livello di gruppo d'investimento è consentita l'accensione di crediti a breve termine motivata da ragioni tecniche.
  11. A livello di gruppo d'investimento è consentita la detenzione di una quota massima del 10% di liquidità dell'intero volume per un periodo fino a dodici mesi. Oltre agli averi a vista e a termine presso banche di prim'ordine e la Posta, possono essere detenuti anche investimenti sul mercato monetario. In caso di carenza di possibilità d'investimento, il gruppo d'investimento è autorizzato a investire in titoli di credito in euro di debitori domiciliati in Svizzera e nell'UE e con durata o durata residua fino a dodici mesi. Requisito minimo all'acquisto è il rating «A» mentre la qualità media di rating deve corrispondere almeno a «A+». La quota del 10% può essere eccezionalmente e temporaneamente superata per la gestione di chiamate di capitale e rimborsi.
  12. A livello di gruppo d'investimento non sono ammessi investimenti immobiliari diretti.
  13. Per un periodo massimo di cinque anni dalla prima emissione è possibile derogare alle disposizioni di cui alle cifre 2, 3, 7, 8.

## Ipoteche

### Art. 29 Ipoteche Svizzera ESG

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato prevalentemente in ipoteche svizzere sostenibili tramite l'investimento collettivo (fondo target) «Swiss Life Mortgage Funds con il subfondo Swiss Life ESG Mortgage Fund» autorizzato dalla FINMA. Si tratta di crediti ipotecari concessi ai clienti di Swiss Life SA (originator) e che presentano le seguenti caratteristiche:
  - a) sono strutturati come ipoteche a tasso fisso, ipoteche SARON o ipoteche a tasso variabile in franchi svizzeri;
  - b) vi sottostanno immobili residenziali, a uso industriale o ufficio in Svizzera;
  - c) presentano una data di versamento passata, presente o futura;
  - d) devono essere garantiti da un tipo di cartella ipotecaria trasferibile (cartella ipotecaria nominativa, cartella ipotecaria al portatore o cartella ipotecaria registrata) e a tale riguardo non sussiste alcun diritto di pegno precedente (eccetto diritti di pegno degli artigiani e imprenditori per nuove costruzioni, processi di capitale per la garanzia di canoni del diritto di superficie nonché diritti di pegno immobiliare legali registrati successivamente). Inoltre non sussistono diritti di garanzia di primo rango sulle cartelle ipotecarie, su eventuali garanzie supplementari o su crediti ipotecari sottostanti per altri crediti dell'originator;

- e) presentano un rating minimo di R6. Si tratta di un rating interno di Swiss Life; R sta per «classe di rischio» («Risikoklasse»). R6 corrisponde a una sostenibilità massima di un terzo del reddito lordo disponibile per debitori di immobili a uso proprio o significa che i redditi da locazione netti devono ammontare almeno al 107% dei costi contabili degli interessi e dei costi accessori sugli immobili;
  - f) le nuove costruzioni (edifici costruiti da meno di un anno) che garantiscono i crediti ipotecari devono possedere un certificato Minergie® (Minergie®, Minergie® P/A o Eco), un CECE® di classe A o B o certificati equivalenti; gli immobili più datati (edifici costruiti da più di un anno) un certificato Minergie® (Minergie®, Minergie® P/A o Eco), un CECE® di classe A, B o C o certificati equivalenti. Vengono presi in considerazione immobili senza certificato Minergie, CECE® o certificati equivalenti nonché immobili con un CECE® di classe D o E, a condizione che venga inoltrata una richiesta di finanziamento con certificato CECE® Plus o un certificato equivalente, comprensiva di un elenco delle misure di risanamento previste, e se al più tardi 24 mesi dopo il versamento del finanziamento i risanamenti sono stati conclusi e se sussiste un certificato CECE® di classe A, B o C o un certificato equivalente;
  - g) gli edifici che garantiscono i crediti ipotecari non devono figurare quale sito inquinato nel catasto dei siti inquinati dei Cantoni risp. degli organi federali competenti per l'esecuzione dell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti) nella loro area (Ufficio federale dei trasporti UFT, Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS e Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC);
  - h) gli edifici che garantiscono i crediti ipotecari non possono trovarsi in zone designate dall'Ufficio federale dell'ambiente UFAM per la protezione e la promozione della biodiversità in Svizzera;
  - i) a partire dal versamento al cliente ipotecario, la durata massima per le ipoteche a tasso fisso è di 25 anni;
  - j) l'anticipo netto massimo ammesso è pari all'80%. L'anticipo netto è definito come il quoziente (i) della somma degli importi nominali in sospeso di tutti i crediti ipotecari coperti dai medesimi immobili, al netto delle garanzie supplementari (secondo pilastro e pilastro 3a) e (ii) della somma dei valori venali di tali immobili.
2. In particolare in caso di mancanza di possibilità d'investimento in crediti ipotecari di cui alla cifra 1, il gruppo d'investimento può collocare indirettamente, tramite il fondo target, con riserva della cifra 3, nei seguenti investimenti:
- a) titoli e diritti di credito (obbligazioni incl. covered bond, note), espressi in franchi svizzeri:
    - (i) di emittenti privati, di diritto pubblico e misti domiciliati in Svizzera o che esercitano la maggior parte delle loro attività economiche in Svizzera;
    - (ii) di Stati od organizzazioni sovranazionali.
  - b) strumenti del mercato monetario espressi in franchi svizzeri di emittenti del mondo intero;
  - c) obbligazioni fondiarie svizzere in franchi svizzeri;
  - d) averi a vista e a termine in franchi svizzeri;
  - e) quote di investimenti collettivi di capitale che collocano in investimenti di cui alle cifre 2a-2c.
3. Il gruppo d'investimento deve rispettare indirettamente tramite il fondo target le seguenti limitazioni d'investimento:
- a) almeno l'85% in crediti ipotecari secondo la cifra 1;
  - b) i crediti ipotecari che, a causa di cambiamenti verificatisi dopo la sottoscrizione del contratto ipotecario, non soddisfano più le condizioni secondo la cifra 1, sono ammessi fino a un volume massimo del 33% del patrimonio d'investimento;
  - c) al massimo il 15% in investimenti di cui alle cifre 2a-2c;
  - d) la duration modificata media ponderata del patrimonio complessivo detenuto indirettamente dal gruppo d'investimento tramite il fondo target può essere inferiore o superiore al massimo di 5 punti percentuali alla duration target pari all'8%. È possibile derogare al rispetto di questa fascia al massimo per tre mesi consecutivi.
4. Le disponibilità liquide non sono incluse nel calcolo delle quote secondo le cifre 3a e 3c.
5. Il gruppo d'investimento deve rispettare indirettamente tramite il fondo target le seguenti prescrizioni di ripartizione del rischio:
- a) il debito ipotecario presso un singolo debitore non deve superare il 10% del patrimonio d'investimento;

- b) al max il 20% del fondo in averi a vista e a termine presso la medesima banca. Questo limite comprende anche le disponibilità liquide secondo la cifra 6. Per la gestione della liquidità in relazione alle emissioni e ai riscatti di diritti, la quota può essere aumentata temporaneamente al 30%. La quota di liquidità aumentata dev'essere ridotta al 20% entro dodici mesi tenendo conto delle attuali condizioni del mercato e garantendo la tutela degli interessi degli investitori.
- c) Gli investimenti di cui alle cifre 2a-2c non possono superare il 10% per un singolo debitore.
6. A livello di gruppo d'investimento è consentita la detenzione di una quota massima del 10% di liquidità dell'intero volume per un periodo fino a dodici mesi. Oltre agli averi a vista e a termine presso banche di prim'ordine e la Posta, possono essere detenuti anche investimenti sul mercato monetario. In caso di carenza di possibilità d'investimento in crediti ipotecari, a livello di gruppo d'investimento è inoltre possibile investire in titoli di credito in franchi svizzeri di debitori domiciliati in Svizzera e con durata o durata residua fino a dodici mesi. Requisito minimo all'acquisto è il rating «A» mentre la qualità media di rating deve corrispondere almeno a «A+». La quota del 10% può essere eccezionalmente e temporaneamente superata per il disbrigo di rimborsi.
7. All'interno del gruppo d'investimento l'assunzione di crediti è ammessa esclusivamente a breve termine e per esigenza tecnica. All'interno del fondo target detenuto è ammessa l'assunzione di crediti a breve termine, in particolare per far fronte ai versamenti delle ipoteche e ai riscatti fino alla loro copertura tramite sottoscrizioni e scadenze.
8. Il fondo target può utilizzare derivati a scopi di copertura o per la gestione dei rischi di variazione dei tassi di interesse. In questo contesto possono essere utilizzati averi a vista e a termine espressi in una moneta liberamente convertibile.
9. A livello del gruppo d'investimento non è ammesso l'investimento diretto in crediti ipotecari.
10. Le prescrizioni d'investimento ai sensi delle cifre 3, 5 lett. b e lett. c e 6 devono essere rispettate al più tardi 12 mesi dopo il lancio (30.11.2021) del gruppo d'investimento. La prescrizione per l'investimento secondo la cifra 5 lett. a deve essere soddisfatta dopo 24 mesi. Le altre prescrizioni in materia d'investimento devono essere rispettate già a partire dal lancio.

## Investimenti misti

### Art. 30 LPP-Mix 15

- Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato nelle categorie d'investimento ammesse, conformemente alle limitazioni per debitore, società, immobile e categoria. La quota d'azioni strategica ammonta al 15%.
- Per il gruppo d'investimento valgono le seguenti fasce:

	LPP-Mix 15		
	Min	-	Max
Mezzi liquidi	0%	-	10%
Ipotecche Svizzera	5%	-	21%
Obbligazioni franchi svizzeri	5%	-	50%
Obbligazioni valute estere (assicurate contro CHF)	15%	-	40%
<b>Totale valori nominali (incl. mezzi liquidi)</b>	<b>45%</b>	-	<b>85%</b>
Azioni Svizzera	5%	-	20%
Azioni Estero	0%	-	20%
<b>Totale azioni</b>	<b>5%</b>	-	<b>20%</b>
Immobili Svizzera	8%	-	25%
Immobili Estero	0%	-	10%
<b>Totale immobili</b>	<b>8%</b>	-	<b>25%</b>
<b>Investimenti alternativi</b>	<b>2%</b>	-	<b>8%</b>

<b>Valute estere</b> (senza copertura del rischio di cambio)	<b>0%</b>	-	<b>30%</b>
--	-----------	---	------------

3. Stile d'investimento: attivo.
4. Le obbligazioni presentano una qualità media del rating minima di «BBB+».
5. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi emessi da società del gruppo Swiss Life e della Fondazione d'investimento Swiss Life che contemplano essi stessi prodotti fund of funds. Gli investimenti alternativi non sono soggetti a questa restrizione relativa ai prodotti imperniati su fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

### Art. 31 LPP-Mix 25

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato nelle categorie d'investimento ammesse, conformemente alle limitazioni per debitore, società, immobile e categoria. La quota d'azioni strategica ammonta al 25%.
2. Per il gruppo d'investimento valgono le seguenti fasce:

	LPP-Mix 25		
	Min	-	Max
Mezzi liquidi	0%	-	10%
Ipotecche Svizzera	0%	-	5%
Obbligazioni franchi svizzeri	10%	-	60%
Obbligazioni valute estere (assicurate contro CHF)	10%	-	40%
<b>Totale valori nominali</b> (incl. mezzi liquidi)	<b>40%</b>	-	<b>70%</b>
Azioni Svizzera	5%	-	30%
Azioni Estero	5%	-	20%
<b>Totale azioni</b>	<b>15%</b>	-	<b>35%</b>
Immobili Svizzera	5%	-	18%
Immobili Estero	0%	-	8%
<b>Totale immobili</b>	<b>5%</b>	-	<b>25%</b>
<b>Investimenti alternativi</b>	<b>2%</b>	-	<b>8%</b>
<b>Valute estere</b> (senza copertura del rischio di cambio)	<b>5%</b>	-	<b>30%</b>

3. Stile d'investimento: attivo.
4. Le obbligazioni presentano una qualità media del rating minima di «BBB+».
5. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi emessi da società del gruppo Swiss Life e della Fondazione d'investimento Swiss Life che contemplano essi stessi prodotti fund of funds. Gli investimenti alternativi non sono soggetti a questa restrizione relativa ai prodotti imperniati su fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

### Art. 32 LPP-Mix 35

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato nelle categorie d'investimento ammesse, conformemente alle limitazioni per debitore, società, immobile e categoria. La quota d'azioni strategica ammonta al 35%.
2. Per il gruppo d'investimento valgono le seguenti fasce:

	LPP-Mix 35		
	Min		Max
Mezzi liquidi	0%	-	10%
Ipotecche Svizzera	0%	-	5%
Obbligazioni franchi svizzeri	5%	-	55%
Obbligazioni valute estere (assicurate contro CHF)	10%	-	35%
<b>Totale valori nominali (incl. mezzi liquidi)</b>	<b>30%</b>	-	<b>60%</b>
Azioni Svizzera	10%	-	35%
Azioni Estero	10%	-	25%
<b>Totale azioni</b>	<b>25%</b>	-	<b>45%</b>
Immobili Svizzera	5%	-	15%
Immobili Estero	0%	-	8%
<b>Totale immobili</b>	<b>5%</b>	-	<b>18%</b>
<b>Investimenti alternativi</b>	<b>2%</b>	-	<b>8%</b>
<b>Valute estere (senza copertura del rischio di cambio)</b>	<b>10%</b>	-	<b>30%</b>

3. Stile d'investimento: attivo.
4. Le obbligazioni presentano una qualità media del rating minima di «BBB+».
5. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi emessi da società del gruppo Swiss Life e della Fondazione d'investimento Swiss Life che contemplano essi stessi prodotti fund of funds. Gli investimenti alternativi non sono soggetti a questa restrizione relativa ai prodotti imperniati su fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

### Art. 33 LPP-Mix 45

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato nelle categorie d'investimento ammesse, conformemente alle limitazioni per debitore, società, immobile e categoria. La quota d'azioni strategica ammonta al 45%.
2. Per il gruppo d'investimento valgono le seguenti fasce:

	LPP-Mix 45		
	Min		Max
Mezzi liquidi	0%	-	10%
Ipotecche Svizzera	0%	-	5%
Obbligazioni franchi svizzeri	5%	-	50%
Obbligazioni valute estere (assicurate contro CHF)	5%	-	30%
<b>Totale valori nominali (incl. mezzi liquidi)</b>	<b>25%</b>	-	<b>55%</b>



Azioni Svizzera	15%	-	40%
Azioni Estero	10%	-	30%
<b>Totale azioni</b>	<b>35%</b>	-	<b>50%</b>
Immobili Svizzera	5%	-	15%
Immobili Estero	0%	-	6%
<b>Totale immobili</b>	<b>5%</b>	-	<b>18%</b>
<b>Investimenti alternativi</b>	<b>2%</b>	-	<b>8%</b>
<b>Valute estere</b> (senza copertura del rischio di cambio)	<b>10%</b>	-	<b>30%</b>

3. Stile d'investimento: attivo
4. Le obbligazioni presentano una qualità media del rating minima di «BBB+».
5. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi emessi da società del gruppo Swiss Life e della Fondazione d'investimento Swiss Life che contemplano essi stessi prodotti fund of funds. Gli investimenti alternativi non sono soggetti a questa restrizione relativa ai prodotti imperniati su fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.

#### Art. 34 LPP-Mix 75

(superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)

1. Il patrimonio del gruppo d'investimento viene collocato nelle categorie ammesse, conformemente alle limitazioni previste dalla legge per debitore, società, immobile e categoria, salvo aumento in deroga della quota azionaria e in valuta estera (mancata osservanza delle specifiche limitazioni per categoria). La quota d'azioni strategica ammonta al 75%.
2. Per il gruppo d'investimento valgono le seguenti fasce:

	LPP-Mix 75		
	Min		Max
Mezzi liquidi	0%	-	10%
Ipotecche Svizzera	0%	-	5%
Obbligazioni franchi svizzeri	0%	-	15%
Obbligazioni valute estere (assicurate contro CHF)	5%	-	25%
<b>Totale valori nominali</b> (incl. mezzi liquidi)	<b>5%</b>	-	<b>35%</b>
Azioni Svizzera	25%	-	50%
Azioni Estero	25%	-	50%
<b>Totale azioni</b>	<b>55%</b>	-	<b>85%</b>
Immobili Svizzera	2%	-	10%
Immobili Estero	0%	-	5%
<b>Totale immobili</b>	<b>2%</b>	-	<b>10%</b>
<b>Investimenti alternativi</b>	<b>2%</b>	-	<b>8%</b>
<b>Valute estere</b> (senza copertura del rischio di cambio)	<b>15%</b>	-	<b>50%</b>

3. Stile d'investimento: attivo
4. Le obbligazioni presentano una qualità media del rating minima di «BBB».

5. Il gruppo d'investimento può collocare esclusivamente in investimenti collettivi. Si applica, in linea di massima, una limitazione individuale del 20%, tranne se lo strumento d'investimento collettivo è stato lanciato da una fondazione d'investimento svizzera oppure se è assoggettato alla vigilanza della FINMA o se la FINMA ne ha approvato la distribuzione in Svizzera. Inoltre la quota di un investimento collettivo estero può superare il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato approvato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni (art. 120 cpv. 2 lett. e LICol). Sono ammessi anche prodotti imperniati su fondi di fondi emessi da società del gruppo Swiss Life e della Fondazione d'investimento Swiss Life che contemplano essi stessi prodotti fund of funds. Gli investimenti alternativi non sono soggetti a questa restrizione relativa ai prodotti imperniati su fondi di fondi. Gli investimenti collettivi devono essere conciliabili con le presenti direttive d'investimento.